



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE POLI e CASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Istituzione dell'Agenda nazionale per lo studio della fisiologia e della fisiopatologia dei processi di comunicazione intra e intercellulare

ONOREVOLI SENATORI. - Sempre più numerose discipline si occupano, dal punto di vista sperimentale, di comunicazione cellulare, cioè di quel complesso meccanismo grazie al quale gli organismi viventi sono in grado di coordinare le proprie attività in distretti diversi ed a livelli di complessità diversi.

La comunicazione cellulare può essere funzionalmente suddivisa in: comunicazione cellulare dovuta a segnali che si estrinsecano all'interno della cellula (comunicazione intracellulare), o comunicazione cellulare dovuta a segnali che vengono percepiti dalla cellula stessa provenendo dall'ambiente in cui essa si trova (comunicazione intercellulare). In quest'ultimo caso, i segnali possono provenire o direttamente dal microambiente circostante, sia da cellule adiacenti sia dalla matrice extracellulare, o da siti distanti, e in questo caso i segnali sono mediati dalla circolazione sanguigna o dal sistema neuroendocrino.

Pertanto, si possono identificare varie tipologie di comunicazione cellulare - quelle autocrine (in cui i segnali vengono generati e recepiti dalla stessa cellula), quelle paracrine (in cui i segnali derivano dal microambiente), oltre alle comunicazioni endocrine (in cui i segnali vengono veicolati dal circolo ematico) o mediate da neurotrasmettitori. Tutte le suddette tipologie di comunicazione cellulare sono alla base di complessi e fondamentali processi fisiologici e fisiopatologici, quali il controllo della proliferazione cellulare, la risposta immunitaria, la conduzione dello stimolo nervoso, il processo emostatico, la riparazione dei tessuti, la progressione tumorale, l'innesco del processo flogistico.

È dunque di immediata comprensione come la comunicazione cellulare, nelle sue varie articolazioni, rappresenti un campo di studio, ricerca e sperimentazione di fondamentale interesse per conquistare sia più elevati livelli di conoscenza in merito alle dinamiche regolatorie delle funzioni biofisiologiche da cui dipende il mantenimento di un buono stato di salute, sia più efficaci possibilità terapeutiche nei confronti di stati patologici, gravi e diffusi, più o meno intensamente correlati a processi di disfunzione cellulare (dalle patologie autoimmuni, al cancro, alle necrosi tessutali, alle forme cronico-degenerative, eccetera).

Al momento, le discipline che sono maggiormente coinvolte nell'area della comunicazione cellulare spaziano dalla biochimica cellulare alla biologia molecolare, alla genetica, alla neurologia, all'endocrinologia, all'oncologia e alla biofisica molecolare. Sembra che le ricerche e le sperimentazioni che in esse si sono avviate in parte presentino, al momento, notevoli elementi di sconnesione e frammentarietà e in parte lascino zone d'ombra non sufficientemente presidiate. È dunque per cercare di fornire nuovi stimoli, supporti, modalità di connessione, finanziamenti al mondo scientifico che opera nelle aree sopra richiamate - allo scopo di sviluppare sinergie positive e colmare eventuali lacune - che si propone la costituzione dell'Agenzia nazionale per lo studio della fisiologia e della fisiopatologia dei processi di comunicazione intra ed intercellulare.

L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, ha pertanto il compito di svolgere funzioni

di supporto, coordinamento e indirizzo delle attività di studio, ricerca e sperimentazione afferenti alle aree di sua pertinenza.

Ciò comporta che l'Agenzia possa provvedere, direttamente ed autonomamente, all'attivazione di percorsi di studio, ricerca e sperimentazione, ma che, in via largamente predominante, promuova forme di collaborazione, in una logica di rete, con quanti - organismi pubblici o privati che essi siano - stanno già operando nelle aree della comunicazione cellulare.

Ciò potrà avvenire anche sulla base di specifiche convenzioni, proposte dall'Agenzia o richieste da soggetti terzi, pubblici o privati, nazionali e/o internazionali, che potranno essere interessati a finanziare progetti di ricerca e sperimentazione e a mettere a disposizione le proprie risorse (logistica, strumentazione, personale qualificato, eccetera). A tale scopo è possibile un coordinamento dell'Agenzia con distretti tecnologici regionali e comunque con reti di piccole e medie imprese nazionali ed internazionali.

Questo potente sforzo di coordinamento trasversale ed interdisciplinare è finalizzato, da un lato, a creare utili sinergie; dall'altro, ad orientare sempre di più la ricerca verso le possibili applicazioni tecnologiche e clinico-terapeutiche, da un altro ancora, a finanziare campi di ricerca potenzialmente molto promettenti, che sono stati però mantenuti, fino ad ora, ai margini delle grandi aree di ricerca.

Inoltre, l'Agenzia intende assicurare le procedure per la tutela brevettuale delle eventuali invenzioni che dovessero scaturire dal lavoro di ricerca e sperimentazione avviato. Tutela che trova il suo fondamento nel codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in particolare nella sezione IV-bis (*Invenzioni biotecnologiche*).

Infine, l'Agenzia si propone come vettore di coordinamento, cooperazione ed integrazione fra le molteplici sedi - nazionali ed

internazionali - in cui si sta lavorando (e si lavorerà) allo sviluppo della comunicazione cellulare. In ragione di ciò, sarà suo impegno particolare quello di recuperare, intercettare e valorizzare l'apporto di giovani ricercatori italiani: dalla realizzazione di sinergie collaborative, allo scambio dei risultati ottenuti; dalla promozione di comuni sedi di dibattito, alla creazione di reti dedicate allo sviluppo di progetti trasversali di grande complessità scientifica; dalla partecipazione nel costruire o gestire enti di ricerca, alla incentivazione delle applicazioni industriali dei risultati della ricerca e delle sperimentazioni. L'Agenzia si pone dunque come fattore fondamentale di accelerazione ed espansione dei processi di «esplorazione» dell'universo della comunicazione cellulare.

Appare del tutto evidente come la dimensione del campo operativo dell'Agenzia non possa essere solo nazionale. Le convenzioni e i contatti con imprese pubbliche e private, le attività di consulenza e formazione, lo sviluppo applicativo in sede industriale dei risultati ottenuti, sono tutti interventi che l'Agenzia può svolgere in una dimensione internazionale della ricerca e della sperimentazione.

Questa proiezione di interesse e di intervento in campo internazionale si ripresenta nel considerare le possibili fonti di autofinanziamento dell'Agenzia; finalità, questa, che assume particolare rilievo nell'attuale congiuntura economico/finanziaria del nostro Paese. Infatti la partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti finalizzati alla cooperazione internazionale si accredita come un'ulteriore modalità di autofinanziamento, accanto alla tutela brevettuale delle invenzioni, alla collaborazione con le imprese pubbliche e private (per le applicazioni industriali), alle stesse attività di consulenza e formazione.

A tale scopo l'Agenzia si propone come ponte di collegamento tra i gruppi di ricerca favorendo il loro inserimento in *network* europei, ciò in particolare nella previsione del

lancio del nuovo progetto Horizon 2020. L'Italia infatti - pur esprimendo un ottimo livello scientifico attraverso i suoi ricercatori e le loro pubblicazioni - non risulta ancora in modo soddisfacente nella graduatoria dei Paesi europei finanziati dall'Unione europea.

L'Agenzia, per quanto dotata di numerose autonomie, è comunque sottoposta ai poteri d'indirizzo, di vigilanza e di controllo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando che l'esercizio di tali funzioni non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, posto che il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Il controllo parlamentare si realizza mediante la presentazione da parte del Ministro di una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia.

Agli organi dell'Agenzia - che ripetono il modello presidente, consiglio direttivo, segretario generale, collegio dei revisori - si aggiunge il comitato tecnico-scientifico, la cui composizione marca il collegamento con le università, con funzioni di consulenza per il consiglio. I componenti di tali organi devono possedere particolari requisiti che li rendano idonei all'assunzione di compiti così delicati: deve infatti trattarsi di personalità di chiara fama e indipendenza, nonché di comprovata esperienza manageriale o tecnico-scientifica nei settori di competenza. Sono nominati per quattro anni e sono rinnovabili.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e presiede il consiglio direttivo, che è organo centrale della vita dell'ente. Il consiglio infatti propone lo statuto (articolo 5) e, oltre ad esercitare le competenze dallo stesso previste, ha il compito di definire le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Di stabilire, in altri termini, quali siano il complessivo quadro di riferimento e le priorità

specifiche dell'Agenzia. Allo stesso consiglio compete poi l'approvazione del bilancio, quale strumento di distribuzione delle risorse tra le diverse attività dell'Agenzia.

Il consiglio predispone la relazione annuale per il Parlamento; mediante la stessa, gli organi della rappresentanza politica sono posti in grado di esercitare un controllo dell'attività dell'ente. A supporto del consiglio opera il comitato tecnico-scientifico, attraverso la propria attività di consulenza.

Altri organi sono il segretario generale, che, oltre a partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio, sovrintende all'attività dell'Agenzia, ed il collegio dei revisori dei conti, chiamato al controllo sull'attività dell'ente.

Quanto alle disposizioni riguardanti il personale, si segnalano quelle relative all'indicazione del comparto di contrattazione collettiva, individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alla disciplina del reclutamento delle risorse umane scelte mediante procedure selettive pubbliche, ai sensi dell'articolo 35 del medesimo decreto. Per garantire l'avviamento dell'Agenzia si prevede la possibilità che nella fase di inizio essa si avvalga di personale, in posizione di comando o di distacco, proveniente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti stabiliti dal titolare del Dicastero.

Allo statuto è affidata la definizione delle competenze degli organi prima ricordati, nonché dei principi di organizzazione e dei criteri di funzionamento dell'Agenzia in relazione alle sue esigenze ed ai suoi compiti istituzionali.

Seguono infine le disposizioni finanziarie. Alla clausola di copertura finanziaria si accompagna una previsione per la quale gli introiti connessi allo svolgimento delle attività svolte dall'ente concorrono ad assicurarne il funzionamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per lo studio della fisiologia e della fisiopatologia del processi di comunicazione intra e inter-cellulare)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per lo studio della fisiologia e della fisiopatologia dei processi di comunicazione intra e inter-cellulare, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, organismo tecnico operante nei settori della biochimica cellulare, della biologia molecolare, della genetica, della neurobiologia, dell'endocrinologia, dell'oncologia e della biofisica cellulare, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile.

2. L'Agenzia, è sottoposta ai poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente.

Art. 2.

(Funzioni dell'Agenzia)

1. L'Agenzia svolge funzioni di supporto, coordinamento e indirizzo nei settori della

biochimica cellulare, della biologia molecolare, della genetica, della neurobiologia, dell'endocrinologia, dell'oncologia e della biofisica cellulare. Svolge, altresì, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi nei settori di competenza.

2. In particolare l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) attività di promozione della ricerca e di studio nei settori della biochimica cellulare, della biologia molecolare, della genetica, della neurobiologia, dell'endocrinologia, dell'oncologia e della biofisica cellulare, anche al fine di conseguire brevetti innovativi in tali settori. L'attività di promozione della ricerca e di studio può altresì essere svolta, sulla base di apposite convenzioni, su richiesta e finanziamento di soggetti privati e pubblici, nazionali o internazionali, ovvero nell'ambito di progetti definiti con tali soggetti, avvalendosi anche delle strutture operative dei medesimi;

b) coordinamento di grandi progetti trasversali e complessi di ricerca, nazionali e internazionali, a connotazione prevalentemente pluridisciplinare, orientati all'applicazione clinica e tecnologica;

c) cura delle procedure per la tutela brevettuale delle invenzioni eventualmente ottenute, assicurando anche un supporto logistico-informativo allo scopo di facilitare i rapporti con ogni altra sede impegnata nel rilascio di brevetti;

d) collaborazione internazionale con analoghi organismi al fine dello scambio dei risultati delle ricerche nei settori della biochimica cellulare, della biologia molecolare, della genetica, della neurobiologia, dell'endocrinologia, dell'oncologia e della biofisica cellulare;

e) partecipazione alla costituzione e alla conduzione, anche scientifica, di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche;

f) partecipazione a bandi internazionali, anche dell'Unione europea, per il finanziamento di progetti nei settori della biochimica cellulare, della biologia molecolare, della genetica, della neurobiologia, dell'endocrinologia, dell'oncologia e della biofisica cellulare;

g) attività di comunicazione e incentivazione della ricerca, mediante la raccolta e la diffusione degli studi di altri soggetti in materia di biochimica cellulare, biologia molecolare, genetica, neurobiologia, endocrinologia, oncologia e biofisica cellulare;

h) collaborazione con le istituzioni pubbliche e private nelle materie della biochimica cellulare, della biologia molecolare, della genetica, della neurobiologia, dell'endocrinologia, dell'oncologia e della biofisica cellulare, fornendo loro consulenze e servizi ad alto contenuto scientifico; promuovendo la condivisione delle risorse (logistiche, strumentali, umane) in una logica di rete; attivando iniziative, integrate e polidisciplinari, di alta formazione;

i) stipula di convenzioni e contratti con imprese pubbliche e private, anche estere, per le applicazioni industriali di risultati della ricerca e sperimentazione nei settori della biochimica cellulare, della biologia molecolare, della genetica, della neurobiologia, dell'endocrinologia, dell'oncologia e della biofisica cellulare.

3. L'Agenzia fornisce altresì nelle materie di sua competenza, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico-operativo e gestionale ai soggetti pubblici e privati, nazionali o internazionali, che ne facciano richiesta.

Art. 3.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

- b) il consiglio direttivo;
- c) il comitato tecnico-scientifico;
- d) il segretario generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente presiede il consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e rimane in carica quattro anni, con nomina rinnovabile.

3. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'Agenzia e da altri quattro membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il consiglio dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile. Il consiglio formula la proposta dello statuto di cui all'articolo 5, esercita le competenze stabilite dallo statuto stesso, fissa le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, predispose la relazione annuale al Parlamento, di cui all'articolo 1, comma 3, e approva il bilancio e i regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia.

4. Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra personalità di chiara fama e indipendenza, nonché di comprovata esperienza manageriale o tecnico-scientifica nei settori di competenza dell'Agenzia. Essi sono nominati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono sulla specifica competenza, esperienza e professionalità dei prescelti.

5. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sette membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da un rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, aventi requisiti di comprovata esperienza tecnico-scientifica nei settori di com-

petenza dell'Agenzia. Almeno uno dei componenti del comitato tecnico-scientifico deve essere un giovane ricercatore con meno di quaranta anni di età. Il comitato dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per non più di due volte.

6. Il segretario generale, scelto tra soggetti di particolari capacità ed esperienza manageriali, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende all'attività dell'Agenzia e di tutti gli uffici, assicurando il coordinamento operativo dei servizi e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito ad esso attribuito dal consiglio direttivo o direttamente dallo statuto di cui all'articolo 5.

7. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilità, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*). Il collegio è nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rimane in carica quattro anni ed è composto dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti.

8. Gli emolumenti dei componenti degli organi dell'Agenzia sono fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, a valere sul bilancio dell'Agenzia.

9. I componenti effettivi degli organi dell'Agenzia, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono, a domanda, collocati

fuori ruolo per tutta la durata del mandato, anche in deroga alle normative speciali di settore; in tal caso essi hanno diritto alla conservazione del posto e ad ogni progressione di carriera maturata nel periodo di tale incarico, compresi i mutamenti di qualifica spettanti alla posizione nei rispettivi ruoli.

10. Gli organi dell'Agenzia sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Disposizioni sul personale)

1. Con appositi regolamenti, adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla:

a) indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) definizione delle modalità del trasferimento del personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche da inquadrare nell'organico dell'Agenzia;

c) disciplina delle procedure di reclutamento del personale da parte dell'Agenzia, mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da espletare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, prevedendo una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, l'Agenzia si avvale di personale, in posizione di comando o di distacco, proveniente dal Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 5.

(Statuto dell'Agenzia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del consiglio direttivo dell'Agenzia, è adottato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto dell'Agenzia.

2. Lo statuto definisce le competenze degli organi dell'Agenzia e ne stabilisce i principi di organizzazione e i criteri di funzionamento in relazione alle esigenze e ai compiti istituzionali dell'Agenzia medesima. In particolare, lo statuto stabilisce:

a) le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca dei componenti degli organi dell'Agenzia;

b) l'articolazione organizzativa dell'Agenzia e la definizione del relativo organico;

c) le competenze dei dirigenti;

d) i principi fondamentali del regolamento del personale, anche dirigenziale;

e) i principi fondamentali del regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato a quelli della contabilità pubblica;

f) ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.

3. Con la procedura di cui al comma 1 sono altresì adottate le modifiche allo statuto.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,7 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli introiti connessi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 concorrono ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 7.

(Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.